

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1462)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDO, NENCIONI, FILETTI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1970

Proroga delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 13 ottobre 1969, n. 743, venne modificata la legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili. Con la stessa legge n. 743 l'efficacia della legge n. 625 del 1966 venne limitata al 31 dicembre 1969.

Con decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, tale termine venne prorogato al 31 dicembre 1970.

Con legge 11 marzo 1970, n. 74, il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, venne convertito in legge, con modifiche, fermo restando il termine del 31 dicembre 1970.

Pertanto con il 1° gennaio 1971 le provvidenze a favore degli invalidi verranno a cessare. In attesa che la vasta materia, come da tutti auspicato, possa essere regolamentata con una legge organica, si rende necessaria la proroga dei suddetti benefici al fine di non privarne una così benemerita categoria.

Confidiamo che l'alto contenuto sociale e morale del disegno di legge e l'obiettivo legittimità favorisca l'accoglimento di esso che è vivamente atteso dalle categorie interessate.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, numero 743, ed al decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 74, continuano ad avere applicazione fino al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, numero 743, restano confermate per l'anno 1971, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in complessivi 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.